



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

## **DETERMINAZIONE N. 1613/2010**

**OGGETTO: Locali sede del Centro disabili siti in P.zza della Chiesa di proprietà della Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino – rettifica contratto di locazione. (Rif. B/D2/10/225)**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI**

#### **PREMESSO**

- che il Comune di Sesto Fiorentino in data 15/12/2009 stipulava con la Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino il contratto di locazione rep. 2153 per i locali di proprietà della medesima Confraternita siti in Piazza della Chiesa n° 36;
- che detti locali, concessi in locazione a far data dal 01/01/2010, sono attualmente destinati a centro diurno per bambini disabili e all'uopo venivano trasferiti nella disponibilità materiale della Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest;

**RICORDATO** che la presa in consegna di detti locali non avveniva in coincidenza dell'inizio della vigenza contrattuale a causa di lavori intrapresi dalla proprietà e non terminati alla data del primo gennaio 2010, ciò che veniva reso oggetto di specifica contestazione a mezzo di nota del Servizio Patrimonio prot. n. 1677 del 13/01/2010;

#### **PRESO ATTO:**

- che i locali venivano effettivamente consegnati in data 29/01/2010;
- che nella predetta nota si contestava la debenza per la mensilità di canone relativa a gennaio 2010 in ragione del mancato godimento dell'immobile imputabile al soggetto Locatore;
- che la Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino riscontrava la nota dell'A.C. a riconoscimento della non debenza della mensilità relativa al gennaio 2010 per € 2.900,00, talché per l'anno 2010 venivano corrisposti dall'A.C. conduttrice complessivi € 31.900,00;

**RITENUTO** di approvare e stipulare l'allegato accordo a rettifica dell'art. 3 del contratto di locazione relativo al canone;

### **DETERMINA**

- 1) Di approvare lo schema di accordo allegato sub "A", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a rettifica dell'art. 3 del contratto di locazione del 15/12/2010 rep. 2153 per i locali di proprietà della Confraternita di Misericordia siti in Piazza della Chiesa n° 36;

2) Di addivenire alla stipula con la Confraternita di Misericordia dell'accordo di cui al punto 1).

Sesto Fiorentino, 29 dicembre 2010

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI**  
**Avv. Franco Zucchermaglio**

**DETERMINAZIONE N. 1613/2010**

**OGGETTO: Locali sede del Centro disabili siti in P.zza della Chiesa di proprietà della Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino – rettifica contratto di locazione. (Rif. B/D2/10/225)**

**VISTO di regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del D. Lgs. 267/2000,

**ESECUTIVITA'**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000, con effetto dalla data dell'apposizione del visto di regolarità contabile.

Sesto Fiorentino, 31 dicembre 2010

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI**  
**Dott.ssa Patrizia Landi**

## COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Provincia di Firenze

### Modifica Contratto di Locazione

L'anno duemiladieci (2010), questo dì \_\_\_\_\_ (\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, in Sesto Fiorentino, tra:

- **Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino** con sede in Sesto Fiorentino P.zza della Chiesa nr.85 P.IVA 00785780487 nella persona del suo legale rappresentante Dott. **Sandro Biagiotti** nato a Sesto Fiorentino (FI) 20/04/1956 c.f. BGTSR56D20I684B

in qualità di *locatore*

e

- Franco Zucchermaglio, nato a Bolzano (BZ) il 1 maggio 1965, Dirigente del Settore Affari Generali e Legali del Comune di Sesto Fiorentino, nominato con decreto del Sindaco n. 11 del 22 luglio 2010, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto n. 1, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Dirigente del Settore suddetto e come tale in rappresentanza del **COMUNE DI SESTO FIORENTINO**, codice fiscale e Partita I.V.A. 00420010480, in esecuzione della propria determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri derivantigli dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 66 dello Statuto comunale;

in qualità di *conduttore*

#### *PREMESSO*

- **che è stato stipulato un contratto di locazione di un immobile, posto in Sesto Fiorentino (FI), in Piazza della Chiesa n.36, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Sesto Fiorentino al foglio di mappa 51, dalla particella 248 sub.500 e 249 sub. 500. L'immobile è destinato esclusivamente alla realizzazione di progetti di socializzazione per utenti disabili da parte della Società della Salute Zona Socio-Sanitaria Nord-Ovest di cui il Comune di Sesto Fiorentino è Ente consorziato;**

- che il contratto di locazione è stato registrato, presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Firenze 3, il 17/12/2009 al n. 7795;
- che, per sopravvenuto accordo fra le parti, il Comune di Sesto Fiorentino è entrato in possesso dell'immobile a partire dal 29/01/2010 anziché dal 01/01/2010, come risultante da verbale di consegna redatto in pari data e sottoscritto dalle parti comparenti;
- che in ragione della differita consegna dell'immobile rispetto al termine contrattualmente previsto, il Comune di Sesto Fiorentino con nota protocollata 1677 del 13/01/2010 comunicava la detrazione della mensilità di gennaio 2010 per € 2.900,00 dal conteggio del canone dovuto per l'anno 2010;
- che la Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino, con nota protocollata 17/10-00 U-CON del 20/01/2010, riscontrava per accettazione la succitata comunicazione;

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1 – Disposizione preliminare: **Le sopra riportate premesse sono parte essenziale ed integrante del presente accordo e ad esse i contraenti si ritengono vincolati nell'interpretazione di quest'ultimo nonché nell'interpretazione e nell'attuazione del menzionato contratto di locazione.**

Art. 2 – Modifica: **l'articolo 3 del contratto registrato il 17/12/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 3. Il canone di locazione è fissato in € 34.800,00 (trentaquattromilaottocento/00) annue, ad eccezione del primo anno (periodo 01/01/2010 – 31/12/2010) il cui canone è fissato in € 31.900,00. Tale importo sarà corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate entro il 20 del primo mese di ogni trimestre e quindi il 20 Gennaio, il 20 Aprile, il 20 Luglio e il 20 Ottobre, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n.10095/00 aperto presso la Banca CR Firenze codice IBAN IT56006160380100000010095C00 intestato al locatore.**

*Il canone verrà aggiornato annualmente a partire dal Gennaio 2011, in maniera automatica e senza bisogno di richieste del locatore, nella misura massima prevista dell'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT nel periodo di riferimento".*

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE